

DOTTORATO DI RICERCA: DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ESAME E DI CONFERIMENTO DEL TITOLO

ARTICOLO 1

Il presente atto disciplina le procedure per gli esami di ammissione ai corsi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, in attuazione delle norme previste dal D.P.R. n. 382/80 e dal D.P.R. 387/97, nonché ad integrazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 2

1. Le Commissioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 387/97 per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui questo Ateneo è sede amministrativa sono nominate con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti del corso che deve proporre, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del bando di concorso, i nominativi di tre componenti effettivi e di tre supplenti. Il Rettore procede alla nomina entro quindici giorni dalla designazione.
2. La Commissione sarà composta di norma da:
 - due membri del Collegio dei docenti;
 - un professore di ruolo di Università italiane o straniere appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso.La Commissione è presieduta dal professore di prima fascia più anziano di ruolo.
3. Le Commissioni, entro e non oltre i 10 giorni dalla notifica della nomina, devono fissare la data della prova scritta che in ogni caso non potrà essere espletata oltre 90 giorni dalla stessa nomina delle commissioni.
4. La data stabilita per la prova di cui al precedente comma deve essere comunicata al Rettore almeno 25 giorni prima, onde permettere la convocazione dei candidati con almeno 15 giorni di anticipo.
5. I docenti nominati membri della Commissione non possono far parte della stessa Commissione per il ciclo successivo di attivazione.

ARTICOLO 3

1. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato per il quale concorre. È compresa nella prova orale una verifica della lingua straniera o delle lingue straniere indicate dal candidato fra quelle previste nel bando.
2. Le Commissioni, nominate ai sensi degli artt. 2 e 6 del presente provvedimento, operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati.
In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 90 punti per le due prove, di cui fino a 60 punti per la prima prova e fino a 30 punti per la seconda prova. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti per la prima prova e fino a 10 per la seconda prova.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia in ogni caso dimostrato della lingua straniera prescelta una conoscenza valutata sufficiente dalla Commissione.
Al termine delle prove di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato con minore anzianità anagrafica.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso e subentra il candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria. Il subentro si verifica altresì qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.

3. I verbali relativi al concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'Amministrazione. Ad essi è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della L. 241/90.
4. I corsi di dottorato devono iniziare, di norma, con l'apertura dell'anno accademico e non oltre 45 giorni dal deposito dei verbali del concorso di ammissione al corso. Detto inizio non potrà comunque avvenire oltre il 31 marzo, termine non soggetto a deroghe, previa motivata richiesta del Coordinatore approvata dal Collegio dei docenti, da cui risulti che il previsto programma del corso per il primo anno è realizzabile nelle linee essenziali e sarà svolto effettivamente per almeno un semestre di attività.
5. Ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 450/97 possono frequentare i corsi di dottorato di ricerca, anche in deroga al numero determinato, i titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove di ammissione.

ARTICOLO 4

1. Il collegio dei docenti fissa all'inizio di ogni anno accademico il programma d'attività scientifica del dottorato.
2. Ciascun partecipante al dottorato deve assicurare la sua presenza agli impegni didattici e scientifici del dottorato; l'attività di ricerca è svolta sotto la guida di un componente del Collegio dei docenti cui i partecipanti sono assegnati con delibera del Collegio stesso.
3. Alla fine di ogni anno accademico i partecipanti al dottorato devono presentare al coordinatore una relazione dettagliata delle attività e delle ricerche svolte, controfirmata dal docente responsabile. Entro il 15 novembre successivo il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dai partecipanti al dottorato trasmettendo all'Ufficio amministrativo il relativo verbale.
4. Prima dell'inizio del secondo anno accademico il Collegio dei docenti, su proposta del docente responsabile, assegna a ciascun partecipante l'argomento della tesi di dottorato.

ARTICOLO 5

Dopo il primo anno di corso e a scopo di tirocinio, gli iscritti ai corsi possono svolgere esercitazioni integrative di insegnamenti ufficiali e far parte di commissioni d'esame per non più di 60 ore complessive per ogni anno accademico.

ARTICOLO 6

1. La Commissione per il conferimento del titolo è nominata dal Rettore entro il 31 ottobre su proposta del Collegio Docenti che deve indicare, entro e non oltre il 30 settembre, i nominativi di tre professori ordinari (due effettivi e uno supplente), due associati (uno effettivo e uno supplente) ed eventuali esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
2. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere adeguatamente motivate ed acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
3. Le commissioni devono comunicare al Rettore la data fissata per la discussione della tesi con almeno 25 giorni di preavviso.

Le Commissioni devono concludere di norma le valutazioni entro la fine di dicembre e comunque improrogabilmente entro la fine di febbraio.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione secondo le modalità ivi previste e con esclusione dei componenti decaduti.
5. L'Università assicura la pubblicità dei verbali delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

ARTICOLO 7

1. I candidati all'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca devono presentare apposita istanza al Rettore entro e non oltre il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, unitamente a tre copie della tesi di dottorato debitamente firmate dall'interessato stesso e dal Coordinatore del corso.
2. La tesi di dottorato deve avere un'intitolazione, può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, e ad essa va allegata la relazione del Collegio stesso che illustri l'attività svolta dal dottorando durante il corso.
3. Successivamente, con lettera spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione all'esame, verrà comunicata ad ogni candidato la data della discussione della tesi, i nominativi e le Università di appartenenza dei componenti della Commissione giudicatrice.
4. Il candidato dovrà inviare o consegnare, a ciascuno dei componenti della Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la relazione del Collegio dei docenti e una copia della tesi.

ARTICOLO 8

I candidati che non superano positivamente l'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono, per una sola volta e dopo un anno di approfondimento senza proroga della borsa di studio, ripetere l'esame.

ARTICOLO 9

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore su proposta del Collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo.
2. A tal fine, il candidato deve presentare domanda di proroga per la presentazione della tesi entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso.
3. L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio, sempre che l'erogazione della stessa non sia stata sospesa per causa di malattia, maternità o gestazione, servizio militare di leva o servizio sostitutivo civile; in questi ultimi casi l'eventuale proroga comporterà l'erogazione per tempo massimo pari alla sospensione.

ARTICOLO 10

1. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ARTICOLO 11

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osserva la disciplina sancita negli articoli da 68 a 74 del D.P.R. 382/1980 come modificati dal D.P.R. 387/1997.